



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n.
depositato il 05/12/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 862/2019 Sez:11 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

proposto dall'appellante:

difeso da:
COPPOLA AVV. LUCIANO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

21/05/2021 ore 11:00

N°

6595/2021

PRONUNCIATA IL:

21-05-2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

04-06-2021

Il Segretario

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 862/2019, con la quale fu dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la comunicazione di irregolarità, derivante da rettifica ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973 con cui gli veniva intimato il pagamento di euro 1.345.47 a titolo di maggior imposta irpef sul reddito, non essendo stato riconosciuto il diritto alla detrazione dei figli a carico nella misura del 100% .

La sentenza impugnata aveva dichiarato il ricorso inammissibile sul presupposto che fosse stato impugnato un atto non ricompreso nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.

I motivi di appello sono i seguenti: ammissibilità dell'impugnativa avverso la comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992; nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione; nullità del provvedimento per l'invalidità della notifica a mezzo poste private; fondatezza nel merito del ricorso sotto il profilo del diritto alla detrazione per i figli a carico nella misura del 100%.

Si costituiva l'Agenzia chiedendo la conferma della sentenza ed in ogni caso affermando che il ricorso era infondato nel merito ai sensi della previsione di cui all'art. 12 del T.u.i.r..

La causa veniva decisa all'udienza del 21 Maggio 2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 22536/2020) ha dichiarato impugnabile la comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis predetto, trattandosi di atto che contiene una pretesa tributaria e dunque rientrante nella previsione dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973. Sotto questo profilo pertanto la sentenza va riformata e deve procedersi alla valutazione degli altri profili di impugnativa mossi dall'attuale appellante ed al merito della pretesa fiscale avanzata nei suoi confronti.



Richiamate e condivise, per quanto concerne i motivi relativi al difetto di sottoscrizione e di notifica dell'atto impugnato (non v'è dubbio sulla riconducibilità dell'atto, né sul fatto che la notifica dello stesso ha raggiunto il suo scopo), le argomentazioni difensive sviluppate dall'Agenzia appellata, va viceversa ritenuto che, nel merito, i motivi di doglianza della contribuente sono fondati, sulla base dei seguenti motivi.

Ed invero, benché, in seguito al raggiungimento della maggiore età, i figli non possano più esser considerati come affidati ad uno dei genitori (od ad entrambi), essi possono tuttavia ancora esser considerati persone "a carico". Sicché, in assenza di una modifica delle precedenti statuizioni in materia di affidamento, il regime delle detrazioni può continuare ad esser regolato come in precedenza. A tal riguardo l'art. 12 del T.u.i.r. stabilisce che nel caso di separazione legale ... scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Pertanto, nel caso di specie (nel quale non sono emerse circostanze che escludano che i figli dell'appellante siano ancora "a carico"), la detrazione in esame spetta, al 100%, in favore del genitore affidatario (l'appellante) in assenza di ogni patto contrario fra i genitori, di cui nella specie non v'è traccia (tale principio è conforme, come rilevato dall'appellante, a quanto disposto dalla circolare 15/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate). A ciò si aggiunge peraltro che non è contestato che il peso del sostentamento dei figli sia di fatto a carico della contribuente, oggi appellante, sicché ricorrono gli elementi per riconoscere a sua favore il diritto alla detrazione.

Per i motivi che precedono, l'appello va accolto.

La vicenda nel suo complesso e le tematiche ad essa sottese, nonché l'esito complessivo del contenzioso, giustificano la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado.

P.Q.M.



Accoglie l'appello.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado.

Così deciso in Salerno, in data 21 Maggio 2021

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

